



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**



14178/05 (Presse 290)

(OR. en)

COMUNICATO STAMPA

2692^a Sessione del Consiglio

Agricoltura e pesca

Bruxelles, 22-24 novembre 2005

Presidente

Sig.ra Margaret BECKETT

Ministro dell'ambiente, dell'alimentazione e delle questioni rurali

Sig. Ben BRADSHAW

Sottosegretario di Stato e Ministro per l'ambiente locale, l'ambiente marino e il benessere degli animali

del Regno Unito

S T A M P A

Principali risultati del Consiglio

*Per quanto riguarda i punti "B", il Consiglio ha raggiunto un accordo generale sulla riforma dell'**organizzazione comune del mercato dello zucchero** (cfr. dettagli in appresso).*

*Per quanto riguarda i punti "A", il Consiglio ha adottato una direttiva volta a restringere l'uso di **taluni ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura**.*

SOMMARIO¹

PARTECIPANTI	5
PUNTI DISCUSSI	
AGRICOLTURA	7
– ZUCCHERO - RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO (10514/05)	7
– ORIENTAMENTI STRATEGICI	10
PESCA	11
– MISURE DI RICOSTITUZIONE NEL MAR BALTICO	11
– TAC E CONTINGENTI PER IL 2006 NEL MAR BALTICO	13
– TAC E CONTINGENTI PER IL 2006	14
VARIE	15
– UE/Norvegia	15
– Pesca pelagica	16
– Influenza aviaria	16
– Problemi nel settore delle esportazioni	18
– Organizzazione mondiale del commercio	18
– Regime di pagamento unico per superficie (doc. 14261/05)	19
– Importazioni di mele	20
– Aiuti di Stato a Cipro	21
– Organizzazione dei lavori futuri	21

¹

- Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
- I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio <http://ue.eu.int>.
- Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.

ALTRI PUNTI APPROVATI*AGRICOLTURA*

– Vini argentini.....	22
– Misure eccezionali di sostegno al mercato*	22
– Organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo	23
– Organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi	23
– Misure forestali nell'ambito della politica di sviluppo rurale	23
– Proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero	24

OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE

– Sicurezza e salute dei lavoratori - radiazioni ottiche	24
--	----

MERCATO INTERNO

– Sicurezza dei giocattoli e degli articoli di puericultura - ftalati	24
---	----

PARTECIPANTI

I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:

Per il Belgio:

Sig.ra Sabine LARUELLE
Sig. Yves LETERME

Ministro delle classi medie e dell'agricoltura
Ministro Presidente del Governo fiammingo e Ministro fiammingo delle riforme istituzionali, dell'agricoltura, della pesca marittima e della politica rurale

Per la Repubblica ceca:

Sig. Jan MLÁDEK

Ministro dell'agricoltura

Per la Danimarca:

Sig. Hans Christian SCHMIDT

Ministro dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca

Per la Germania:

Sig. Horst SEEHOFER

Ministro federale della protezione dei consumatori, dell'alimentazione e dell'agricoltura
Sottosegretario di Stato, Ministero federale della protezione dei consumatori, dell'alimentazione e dell'agricoltura

Sig. Alexander MÜLLER

Per l'Estonia:

Sig.ra Ester TUIKSOO

Ministro dell'agricoltura

Per la Grecia:

Sig. Evangelos BASIAKOS

Ministro dello sviluppo rurale e degli alimenti

Per la Spagna:

Sig.ra Elena ESPINOSA MANGANA

Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione

Per la Francia:

Sig. Dominique BUSSEREAU

Ministro dell'agricoltura e della pesca

Per l'Irlanda:

Sig.ra Mary COUGHLAN

Sig. Pat the COPE GALLAGHER

Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione
Ministro aggiunto presso il Ministero delle comunicazioni, degli affari marittimi e delle risorse naturali (incaricato degli affari marittimi)

Per l'Italia:

Sig. Giovanni ALEMANNINO

Sig. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA

Ministro delle politiche agricole e forestali
Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali

Per Cipro:

Sig. Timmy EFTHYMIU

Ministro dell'agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente

Per la Lettonia:

Sig. Mārtiņš ROZE

Ministro dell'agricoltura

Per la Lituania:

Sig.ra Kazimira Danutė PRUNSKIENE

Ministro dell'agricoltura

Per il Lussemburgo:

Sig. Fernand BODEN

Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo rurale; Ministro delle classi medie, del turismo e dell'edilizia abitativa
Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento; Sottosegretario di Stato all'agricoltura, alla viticoltura e allo sviluppo rurale; Sottosegretario di Stato alla cultura, all'istruzione superiore e alla ricerca

Sig. Octavie MODERT

Per l'Ungheria:

Sig. József GRÁF

Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Per Malta:

Sig. George PULLICINO

Ministro degli affari rurali e dell'ambiente

Per i Paesi Bassi:

Sig. Cees VEERMAN

Ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti

Per l'Austria:

Sig. Josef PRÖLL

Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche

Per la Polonia:

Sig. Krzysztof JURGIEL

Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Per il Portogallo:

Sig. Jaime SILVA

Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca

Per la Slovenia:

Sig.ra Marija LUKAČIČ

Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione

Per la Slovacchia:

Sig. Zsolt SIMON

Ministro dell'agricoltura

Per la Finlandia:

Sig. Juha KORKEAOJA

Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Per la Svezia:

Sig.ra Ann-Christin NYKVIST

Ministro dell'agricoltura

Per il Regno Unito:

Sig.ra Margaret BECKETT

Ministro dell'ambiente, dell'alimentazione e delle questioni rurali

Sig. Ben BRADSHAW

Sottosegretario di Stato presso il Ministro per l'ambiente locale, l'ambiente marino e il benessere degli animali

Per la Commissione:

Sig.ra Mariann FISCHER BOEL

Membro

Sig. Joe BORG

Membro

Sig. Markos KYPRIANOU

Membro

I governi degli Stati aderenti erano così rappresentati:

Per la Bulgaria:

Sig. Nihat KABIL

Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Per la Romania:

Sig. Mugur CRACIUN

Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura, delle foreste e dello sviluppo rurale

PUNTI DISCUSSI**AGRICOLTURA****– ZUCCHERO - RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO (10514/05)**

Dopo ardui negoziati il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulle tre proposte di regolamenti - regolamento relativo all'OCM nel settore dello zucchero, regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto e regolamento che istituisce un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero - sulla base di un compromesso globale elaborato dalla Presidenza e sottoscritto dalla Commissione.

L'orientamento generale sulla riforma del settore dello zucchero è stato approvato fatto salvo il parere del Parlamento europeo previsto per il 17 gennaio 2006. Dopo la presentazione di tale parere e la messa a punto dei testi da parte dei "Giuristi/Linguisti", il Consiglio adotterà i regolamenti in una delle sue prossime sessioni.

Le disposizioni dei regolamenti relativi all'OCM e al fondo di ristrutturazione si applicheranno dall'inizio della campagna 2006/2007, cioè dal 1° luglio 2006. I prezzi, le quote di produzione, la produzione fuori quota e la gestione del mercato si applicheranno fino alla campagna 2014/2015. Il regolamento che modifica il regime di sostegno diretto si applicherà dal 1° gennaio 2006.

Gli elementi chiave dell'orientamento generale convenuto sono i seguenti:

- una riduzione del 36% del prezzo dello zucchero bianco a partire dalla campagna 2006/07 per garantire un equilibrio di mercato sostenibile. Tale riduzione (da 631.9 €/t a circa 404.5 €/t) si effettuerà nell'arco di 4 campagne (dal 2006/2007 al 2009/2010);
- compensazioni agli agricoltori ad un livello leggermente superiore al 64% della riduzione di prezzo. Inclusione di tale aiuto nel regime di pagamento unico e di pagamenti vincolati al rispetto delle norme di gestione ambientale e del territorio;
- il pagamento sarà disaccoppiato al 100%. Tuttavia, durante un periodo transitorio fino a cinque anni, agli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di oltre il 50% potranno essere concessi aiuti di adattamento temporanei accoppiati nel quadro del FEAOG, sezione "Garanzia", corrispondenti ad un massimo di un ulteriore 30% della perdita di reddito, oltre al 64% compreso nel pagamento compensativo disaccoppiato;

- per i 10 nuovi Stati membri, dal 1° maggio 2004, introduzione di un sistema distinto di pagamento per lo zucchero (SSP) nel 2006-2007-2008 soltanto per i bieticoltori quale alternativa al regime di pagamento unico per superficie (SAPS). Un nuovo Stato membro ha la possibilità di optare per il pagamento non specifico del SAPS e di aggiungere integrazioni nazionali per fornire incentivi ai settori regionali o ad una produzione specifica oppure di optare per l'SSP concesso solo ai bieticoltori senza la possibilità di integrazioni nazionali. Il SAPS è un pagamento transitorio prima che il nuovo Stato membro benefici dell'attuale regime di pagamento unico applicabile ai "vecchi" Stati membri sin dalla riforma della PAC del 2003;
- la validità del nuovo regime, inclusa la proroga fino al 2014/15 del sistema delle quote di zucchero. Assenza di una clausola evolutiva;
- la convergenza delle quote "A" e "B" in un'unica quota di produzione;
- la sostituzione dell'attuale prezzo d'intervento con un prezzo di riferimento e con un meccanismo di ammasso privato. Tuttavia, durante il periodo transitorio di quattro anni (campagna dal 2006/2007 al 2009/2010) viene fissato un prezzo d'intervento dell'80% del prezzo di riferimento dell'anno successivo per una quantità massima di 600.000 t all'anno di zucchero bianco;
- l'introduzione di un sistema di ammasso privato invece del prezzo garantito se il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo di riferimento;
- un regime di ristrutturazione volontario - di 4 anni - per gli zuccherifici e i produttori di isoglucosio e di sciroppo di inulina dell'Unione europea per incentivare la chiusura degli stabilimenti e la rinuncia alla quota nonché per far fronte all'impatto sociale e ambientale del processo di ristrutturazione. La Commissione presenterà entro il 2008 una relazione sui lavori del Fondo di ristrutturazione;
- l'importo sarà di 730 euro per tonnellata di zucchero bianco rinunciata nel primo e secondo anno e scenderà a 625 euro/t nel terzo anno e a 520 euro/t nell'ultimo anno;
- gli aiuti alla ristrutturazione saranno finanziati con un prelievo decrescente sui detentori delle quote, mediante il contributo riscosso alla produzione - importo di ristrutturazione - di 126,4 euro/t il primo anno, 173,8 euro/t il secondo anno e 113,3 euro/t il terzo anno;
- l'aggiunta di una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'ammissibilità ai contributi alla ristrutturazione - ad una percentuale inferiore - anche in caso di smantellamento parziale dello stabilimento, con possibilità di continuare a usare il sito di produzione, esclusi i prodotti coperti dall'OCM per il settore dello zucchero (75%), la rinuncia parziale alla quota di zucchero, con possibilità di continuare ad usare l'impianto per i prodotti coperti dall'OCM per il settore dello zucchero, ad eccezione della raffinazione di zucchero greggio (35%);

- la diversificazione regionale: il 15% dell'aiuto alla ristrutturazione per ogni campagna 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/10 è riservato alle regioni colpite dal processo di ristrutturazione;
- il regime d'importazione: vengono aggiunte al compromesso le dichiarazioni della Commissione sull'avvio automatico di una procedura qualora le importazioni di zucchero da un paese "Tutto tranne le armi" (EBA) aumentino più del 25% rispetto alla campagna precedente e del Consiglio sulla modifica della legislazione sulle regole di origine;
- per mantenere negli attuali paesi "C" produttori di zucchero una determinata produzione, un ulteriore quantitativo di (1 milione di tonnellate) sarà reso disponibile contro un pagamento unico corrispondente all'importo degli aiuti alla ristrutturazione per tonnellata nel primo anno;
- quote aggiuntive di 10.000 t per Stato membro sono concesse a Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Ungheria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia, di nuovo contro un pagamento unico corrispondente all'importo degli aiuti alla ristrutturazione per tonnellata nel primo anno;
- aumento di 300.000 tonnellate della quota di isoglucosio per le attuali società produttrici scaglionato nell'arco di tre anni con un aumento di 100.000 tonnellate all'anno (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009). L'attuale quota è di 507.608 tonnellate per l'UE a 25. Ulteriori quote possono essere assegnate dagli Stati membri durante il periodo transitorio (dal 2006/2007 al 2009/2010) fatto salvo un pagamento unico di 730 euro per tonnellata a Italia (60.000 t), Lituania (8.000 t) e Svezia (35.000 t).

Si ricorda che il bilancio previsto per il settore dello zucchero nel 2004 rappresentava un importo di 1721 milioni di euro, costituiti per la maggior parte da restituzioni all'esportazione (75 % del totale).

L'approvazione del progetto di regolamento (10598/05) che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei 18 paesi interessati dalla riforma del regime comunitario nel settore dello zucchero è attesa in una fase successiva, nell'ambito della procedura di codecisione. Tale proposta prevede un regime di assistenza finanziaria e tecnica di 40 milioni di euro per il 2006, programmata nel bilancio 2006 nella lettera rettificativa n. 2 della Commissione alla rubrica 4 (relazioni esterne). Il regime consentirà ai paesi aderenti al protocollo dello zucchero di adeguarsi alle nuove condizioni di mercato, compreso il miglioramento della competitività del loro settore della canna da zucchero, sviluppando attività economiche alternative e affrontando le conseguenze sociali, ambientali ed economiche di una riduzione del contributo del settore dello zucchero alle loro economie.

– ***ORIENTAMENTI STRATEGICI***

Il Consiglio ha raggiunto un approccio generale sulla proposta rimaneggiata (14455/05) di una decisione relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale: periodo di programmazione 2007-2013, ai fini della sua adozione all'inizio del prossimo anno una volta ricevuto il parere del Parlamento europeo.

Tali orientamenti, allegati alla proposta di decisione, aiuteranno gli Stati membri nell'elaborazione dei loro programmi di sviluppo rurale nazionali. Essi indicano le priorità a livello di UE che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione al momento dell'elaborazione delle strategie di sviluppo rurale nazionali.

Gli orientamenti sono organizzati in base a quattro assi: competitività e imboscamento, gestione del territorio, diversificazione e LEADER. Essi identificheranno i settori prioritari per la Comunità. Sulla base degli orientamenti ciascuno Stato membro dovrà stabilire la strategia nazionale per l'elaborazione dei programmi di sviluppo rurale. La decisione sarà adottata in una delle prossime sessioni appena il Parlamento Europeo avrà formulato il suo parere.

Le principali modifiche apportate al progetto iniziale riguardano la definizione delle priorità della Comunità per lo sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, in cui è accordata maggiore flessibilità per l'assegnazione delle risorse a ciascuna zona interessata dal programma, tenendo conto della situazione specifica di ogni Stato membro.

PESCA**– MISURE DI RICOSTITUZIONE NEL MAR BALTICO**

Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico sulla proposta di regolamento relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund e recante modifica del regolamento (CE) n. 1434/98, sulla base di un testo di compromesso elaborato dalla Presidenza che modifica la proposta (7354/05). Appena sarà stato messo a punto dai Giuristi Linguisti in tutte le lingue ufficiali, il regolamento sarà adottato tra i punti "A" in una delle prossime sessioni.

Le principali modifiche apportate alla proposta sono le seguenti:

- Un nuovo paragrafo è aggiunto all'articolo sulle "Restrizioni applicabili alle reti da posta derivanti" in cui si stabilisce che nel 2007, nelle sottodivisioni 25-32, il numero massimo di pescherecci che utilizzano per la pesca reti da posta derivanti non deve superare il 40% (invece del 20%) dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo 2001 - 2003.
- Poiché i termini "reti da posta derivanti" non sono più citati nel testo del regolamento, la definizione di cui all'articolo 2, lettera m) della proposta iniziale è stata soppressa come buona tecnica legislativa. Una dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione è stata invece allegata al regolamento, secondo la quale il Consiglio invita la Commissione a presentare nel 2006 una proposta per un'unica definizione di reti da posta derivanti che copra tutte le acque CE.
- Nella pesca con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli la lunghezza massima ammissibile della rete è di 9 km (invece di 12 km) per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 m e di 21 km (invece di 24 km) per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m (Articolo 8).
- Il divieto di pesca dal 15 maggio al 31 agosto nella zona al largo di Bornholm (Articolo 19) è soppresso come anche il divieto di conservare a bordo merluzzo bianco dal 15 giugno al 15 agosto (Articolo 20).
- L'articolo 21 della proposta iniziale, che definisce taluni periodi e zone geografiche in cui è vietato conservare a bordo passera pianuzza, passera di mare, rombo chiodato e rombo liscio, non è mantenuto nella proposta. Le disposizioni dell'articolo 21 sono invece incluse nel regolamento relativo ai TAC e ai contingenti del Mar Baltico per il 2006 in attesa dell'adozione di un TAC per la passera pianuzza e il rombo chiodato che la Commissione, in una dichiarazione comune con il Consiglio, ha previsto di promuovere tramite la presentazione di una proposta nel 2006.

- Le taglie minime di sbarco di cui all'allegato IV sono modificate:
- per quanto riguarda la passera pianuzza: i 21 cm nelle sottodivisioni da 22 a 32 sono mantenuti soltanto per le sottodivisioni da 26 a 28. Nelle sottodivisioni da 22 a 25 la taglia minima di sbarco è stata aumentata a 23 cm, mentre nelle sottodivisioni da 29 a 32 è stata ridotta a 18 cm;
 - per quanto riguarda il salmone: i 60 cm nelle sottodivisioni da 22 a 32 sono mantenuti salvo per la sottodivisione 31, dove si applica una taglia minima di 50 cm;
 - inoltre è stata introdotta una taglia minima per la trota di mare, in particolare di 40 cm nelle sottodivisioni da 22 a 25 e da 29 a 32 e di 50 cm nelle sottodivisioni da 26 a 28.

La proposta è all'esame dal marzo 2005. Il progetto iniziale preveda di integrare in un unico regolamento tutta la normativa vigente riguardante le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, quali la dimensione minima delle maglie, i periodi e le zone geografiche nei quali determinati tipi di pesca sono vietati o limitati e le taglie minime di sbarco delle risorse acquatiche viventi. Ciò si è reso necessario per il fatto che le raccomandazioni annuali vincolanti dell'IBSFC (Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico), che comportano tra l'altro alcune misure tecniche, sono state negli ultimi anni attuate dalla Commissione non in forma di modifiche del regolamento n. 88/98 del Consiglio che istituisce misure tecniche per il Mar Baltico, ma nell'ambito dei regolamenti relativi ai TAC e ai contingenti annuali. Il pacchetto globale della normativa da elaborare dovrebbe eliminare talune carenze collegate al regolamento del Consiglio n. 88/98, segnatamente attraverso la definizione di specie bersaglio e di percentuali di catture applicabili, per la pesca con determinati attrezzi, in funzione delle forcelle di dimensioni di maglia e delle zone geografiche e semplificare al massimo la normativa. Per quanto riguarda quest'ultimo punto la proposta prevede di sostituire le pertinenti disposizioni relative al Mar Baltico del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto, con le disposizioni generali sugli sbarchi non sottoposti a cernita contenute nella presente proposta. Inoltre, la proposta integra le disposizioni che adempiono l'obbligo previsto nell'atto di adesione del 2003 di istituire un regime specifico di contenimento dello sforzo di pesca per il golfo di Riga.

– ***TAC E CONTINGENTI PER IL 2006 NEL MAR BALTICO***

Il Consiglio ha effettuato uno scambio di opinioni sui preparativi per la fissazione dei TAC e dei contingenti per il 2006 nel Mar Baltico, nei Belt e nell' Øresund sulla base di un questionario della Presidenza. Il Consiglio ha preso atto delle posizioni assunte dalle delegazioni.

Pur non essendo ancora disponibile la proposta della Commissione si è proceduto al dibattito per fornire al Consiglio e alla Commissione un quadro chiaro delle posizioni degli Stati membri sullo sforzo di pesca.

Per quanto riguarda:

- il modo migliore per ottenere la riduzione supplementare del 10% del tempo di pesca per il merluzzo bianco al di là dei fermi estivi concordati con l'IBSFC: mentre varie delegazioni interessate potrebbero sostenere una riduzione supplementare del 10% dello sforzo di pesca, alcune delle quali hanno proposto alternative, tra le quali un giorno di fermo alla settimana, i primi giorni del mese o un'estensione dell'attuale periodo di fermo (due mesi nel Baltico occidentale, tre mesi nel Baltico orientale) o addirittura la demolizione dei pescherecci, talune delegazioni hanno sottolineato che la situazione relativa agli stock di merluzzo bianco nel Baltico occidentale è di gran lunga migliore di quella nel Baltico orientale e hanno quindi chiesto un trattamento differenziato per quanto riguarda l'eventuale riduzione del numero di giorni in mare autorizzato nelle varie zone di pesca del Mar Baltico;
- l'alternativa al divieto totale di tutti gli attrezzi per la pesca del merluzzo bianco che possa assicurare un livello analogo di protezione del merluzzo bianco durante i periodi di fermo: alcune delegazioni hanno suggerito di esentare talune specie dal divieto e di utilizzare attrezzi da pesca selettivi per evitare la cattura di merluzzo bianco quale pesca accessoria, mentre altre hanno chiesto l'esenzione dal divieto di determinati attrezzi da pesca.

– **TAC E CONTINGENTI PER IL 2006**

Il Consiglio ha avuto uno scambio di opinioni nell'ambito del cosiddetto esercizio di "frontloading" sui preparativi per la fissazione di TAC e contingenti per il 2006 nelle acque comunitarie in base ad un questionario della Presidenza. Il Consiglio ha preso atto delle posizioni assunte dalle delegazioni.

Pur non essendo ancora disponibile la proposta della Commissione, si è proceduto ad un dibattito per fornire al Consiglio e alla Commissione un quadro chiaro delle posizioni degli Stati membri sullo sforzo di pesca e sul livello di TAC previsto per il merluzzo bianco.

Per quanto riguarda:

- il livello di TAC che corrisponde nella maniera più adeguata al piano di ricostituzione per il merluzzo bianco: poiché la Commissione può prevedere una riduzione significativa del livello di TAC per il merluzzo bianco, alcune delegazioni hanno dichiarato di poter appoggiare una riduzione dell'attuale TAC per il merluzzo bianco, mentre altre hanno espresso le loro preoccupazioni e si sono dette favorevoli ad un "roll-over" dell'attuale livello di TAC;
- l'opportuno adeguamento dello sforzo di pesca globale nel 2006: alcune delegazioni sono favorevoli ad una limitazione dello sforzo di pesca basata sugli attrezzi da pesca destinati alla cattura del merluzzo bianco o su pescherecci specifici piuttosto che sulle previste riduzioni supplementari del numero di giorni in mare. Altre delegazioni hanno precisato che l'attuale limite di giorni in mare costituisce un minimo assoluto;
- il contributo di pescherecci diversi dalle navi attrezzate con reti da traino di 100 mm all'adeguamento dello sforzo di pesca: alcune delegazioni concordano sul fatto che la riduzione dello sforzo di pesca debba essere applicata anche alle reti da traino di 70-99 mm, dal momento che alcune di esse ritengono che le attività di pesca specifiche effettuate con tali reti debbano essere dispensate dall'adeguamento;
- i segmenti di flotta o le pratiche di pesca la cui incidenza sul merluzzo bianco risulta essere irrilevante: alcune delegazioni sono favorevoli ad una riduzione dei giorni in mare tranne per i pescherecci muniti di attrezzi selettivi.

VARIE**– UE/Norvegia**

Il Commissario Borg ha aggiornato oralmente il Consiglio circa l'andamento dei negoziati sull'accordo bilaterale UE/Norvegia. Ha preso atto dell'effettiva volontà delle parti di giungere ad un accordo la settimana prossima ed ha sottolineato la necessità di farlo entro la fine dell'anno per consentire ai pescatori comunitari di pescare nelle acque norvegesi. Ha inoltre insistito sulla necessità di giungere ad un accordo sull'accesso reciproco per il melù che ha costituito un terzo dei pagamenti della CE.

La delegazione spagnola, appoggiata dalla delegazione portoghese, ha rammentato che pescatori e pescherecci spagnoli sono stati fermati dalle guardie costiere norvegesi nelle acque dello Svalbard ed ha chiesto aiuto alla Commissione e agli Stati membri. La delegazione spagnola ha ricordato le disposizioni legislative a norma delle quali la Norvegia non può limitare l'accesso alle sue acque o adottare misure contro i pescherecci della CE e ha fatto presente la sua richiesta alla Norvegia di cooperare in questo caso e di liberare i due pescherecci e i relativi equipaggi conformemente al trattato di Parigi del 1920 e alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare senza ottenere risposta.

Il Commissario Borg ha precisato di non conoscere i dettagli del caso riportato ma che lo seguirà da vicino. Ha rammentato che la Norvegia ha vietato la pesca all'ippoglosso nero in questa zona.

Il primo ciclo di negoziati tra l'UE e la Norvegia nel quadro delle consultazioni annuali per il 2006 si è svolto a Bergen dall'8 all'11 novembre 2005. Il secondo ciclo di negoziati si svolgerà a Bruxelles dal 28 novembre al 2 dicembre 2005. I TAC per gli stock comuni nel Mare del Nord e lo scambio di contingenti restano aperti dopo il primo ciclo di negoziati. Il controllo del melù nelle acque comunitarie e il programma di gestione a lungo termine per il merluzzo bianco nel Mare del Nord sono altri due punti previsti per il secondo ciclo di negoziati. L'accesso della Norvegia alle acque comunitarie per il melù è un altro dei punti legati alle discussioni nel quadro della NEAFC (14-18 novembre) sull'accordo degli stati costieri per quanto riguarda il melù.

– *Pesca pelagica*

La delegazione irlandese, sostenuta dalla delegazione danese, ha richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione, in base ad una nota scritta (*doc. 14659/05*), sulla sua richiesta di avere la possibilità di trasferire parte (fino al 10%) dei contingenti di sgombri da un anno all'altro a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti. La delegazione irlandese ha pertanto chiesto alla Commissione e al Consiglio di esaminare la questione affinché nel regolamento sui TAC e sui contingenti per il 2006 sia prevista questa clausola di flessibilità per gli stock di sgombri interessati.

Il Commissario Borg ha dichiarato che il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio prevede il trasferimento fino al 10% di pesce da un anno all'anno successivo a condizione che il contingente dello stesso stock sia ridotto della stessa percentuale l'anno successivo. Tale regolamento consentirebbe la flessibilità qualora non siano minacciati gli stock interessati. Egli ha chiaramente dichiarato che non è possibile coordinare questo trasferimento di sgombri con altri Stati costieri poiché è già stato concordato con paesi terzi (Norvegia, Isole Faerøer) e la Norvegia è contraria a tale flessibilità tenuto conto della grande quantità di pesce scartato e del rischio di superamento dei contingenti.

– *Influenza aviaria*

Il Commissario Kyprianou ha aggiornato il Consiglio sugli ultimi sviluppi riguardanti l'influenza aviaria. Ha dichiarato che non vi sono casi di influenza aviaria individuati nell'Unione europea, ad eccezione di un uccello infetto importato individuato in un centro di quarantena nel Regno Unito e che il focolaio in Romania è stato confinato al delta del Danubio. Ha fatto presente che prossimamente sarà presentata al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una proposta per mantenere le misure attualmente applicabili nell'UE, come il divieto di importazione di volatili vivi e prodotti delle specie sensibili provenienti da paesi colpiti, la concessione agli Stati membri di vaccinare preventivamente i volatili nei giardini zoologici o l'aumento delle misure di biosicurezza nella zone ad alto rischio nell'Unione europea per impedire contatti diretti e indiretti tra uccelli selvatici e pollame, a determinate condizioni, fino alla migrazione degli uccelli della prossima primavera.

Egli ha inoltre affermato che il principio di regionalizzazione sarebbe applicato dall'UE per quanto riguarda le zone colpite nei paesi limitrofi (Romania, Turchia e Croazia).

Per quanto riguarda la sua recente visita nei paesi del Sud-est asiatico colpiti dal virus di ceppo asiatico H5N1 ad alta patogenicità, ha ricordato che il bilancio dell'UE si è impegnato a stanziare 30 milioni di EUR per l'eradicazione dell'influenza aviaria in Asia e che l'UE fornirà la sua competenza tecnica quale contributo alla Conferenza ministeriale mondiale dei donatori che si terrà il 17 e il 18 gennaio 2006 a Pechino (Cina). Egli ha tuttavia rilevato le difficoltà per i paesi del Sud-est asiatico di attuare piani per eradicare malattie, soprattutto per i problemi endemici legati allo stretto contatto tra essere umani e pollame nelle aziende avicole individuali che allevano volatili da cortile. Ha inoltre osservato che la maggior parte di questi paesi deve affrontare problemi finanziari per quanto riguarda l'eventuale compensazione da concedere agli allevatori per l'eliminazione selettiva del pollame e ha ricordato il fabbisogno di impianti di laboratorio e di attrezzature adeguate. Per quanto riguarda gli aspetti della vaccinazione, egli ha dichiarato che la situazione dipende dalle singole autorità nazionali in quanto la Thailandia ne ha disposto il divieto e l'Indonesia ha varato una massiccia campagna di vaccinazione nel 2004.

Egli ha infine sottolineato la necessità che gli Stati membri e la Commissione operino in maniera coordinata relativamente agli aiuti bilaterali per evitare di concedere un sostegno eccessivo o insufficiente a un paese terzo colpito dalla malattia ed ha insistito sulla necessità di agire sui volatili selvatici migratori e stabilire stretti collegamenti tra i laboratori di riferimento della Comunità e i suddetti paesi.

La delegazione belga ha chiesto di riesaminare alcune delle misure adottate a livello comunitario dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La delegazione francese ha rilevato le pesanti conseguenze finanziarie dell'influenza aviaria sull'industria avicola e la reazione positiva del Comitato di gestione delle carni di pollame e uova del 16 novembre, ma ha chiesto l'aumento delle restituzioni all'esportazione per le carni di pollame, anche per quanto riguarda le nuove destinazioni (paesi del Nord Africa, Egitto, Cuba, e Sudafrica), nonché il cofinanziamento comunitario per promuovere campagne nazionali di informazione riguardanti le carni di pollame nell'UE e ha esortato la Commissione a reagire rapidamente ad una situazione di crisi. La delegazione olandese ha accolto favorevolmente la vaccinazione preventiva nei giardini zoologici e ha preso atto del sostegno a favore della vaccinazione preventiva espresso a livello di Parlamento europeo e il fatto che la ricerca sugli uccelli selvatici migratori in Cina è finanziata dal bilancio dell'UE. La delegazione tedesca ha ricordato il contributo di 5 milioni di EUR nell'ambito di un accordo bilaterale firmato con la FAO (Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura) per il Laos e la Cambogia.

La Presidenza ha dichiarato che tornerà sull'argomento nel Consiglio di dicembre allorché le proposte riguardanti l'influenza aviaria (la proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario) saranno iscritte all'ordine del giorno.

– *Problemi nel settore delle esportazioni*

La delegazione polacca, sulla base di informazioni scritte (*doc. 14533/05*), ha attirato l'attenzione del Consiglio sul recente divieto imposto dalle autorità russe sulle esportazioni di carni, prodotti a base di carni (10 novembre) e prodotti vegetali (14 novembre) della Polonia. Le autorità russe hanno giustificato la loro azione a motivo delle irregolarità da esse riscontrate nei certificati di accompagnamento di talune forniture. La delegazione polacca chiede il sostegno degli altri Stati membri dell'UE e ritiene che il suddetto divieto costituisca un'infrazione degli obblighi previsti dalla dichiarazione congiunta UE-Russia. La delegazione polacca ha stimato che il valore dei prodotti agricoli esportati dalla Polonia sia stato pari ad un importo di 500 milioni di USD nel 2004 e che il divieto abbia coinvolto il 45% dei prodotti agricoli polacchi esportati verso la Russia. Detta delegazione ha altresì segnalato le gravi perdite di quote di mercato patite dagli operatori polacchi, ha rammentato di avere chiesto una riunione ministeriale con le autorità russe senza avere ricevuto risposta ed ha chiesto alla Commissione di appoggiare la sua richiesta.

Il commissario Kyprianou ha fatto presente di essere stato informato di questo contenzioso, ha rilevato l'esistenza di precedenti con la Federazione russa riguardo al divieto su importazioni di carni e prodotti vegetali ed ha convenuto di avvalersi dell'influenza della Commissione per ottenere una rapida risposta delle autorità russe. Egli ha sottolineato che in passato i contatti a livello tecnico sono stati efficaci ed ha incoraggiato le autorità polacche a seguire tale procedura, malgrado la necessità di informazioni tecniche per potere agire su una base affidabile. Nel segnalare che a livello di Consiglio la competenza di trattare di questioni del genere spetta a due gruppi di esperti (Gruppo "Potsdam" per i prodotti di origine animale e Gruppo "Rosendael" per i prodotti vegetali), egli ha fatto presente che la Commissione sarebbe disposta a partecipare attivamente alle suddette riunioni ai fini di un esito positivo della questione.

– *Organizzazione mondiale del commercio*

Il commissario Fisher-Boel ha fornito un aggiornamento sugli ultimi sviluppi dei negoziati tra l'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) e l'agenda di Doha per lo sviluppo (DDA). Ha fatto presente che l'ambizione degli obiettivi in vista della riunione ministeriale di Hong Kong (13-18 dicembre 2005) è scesa di livello dallo scorso ottobre, rimanendo però intatto il grado di ambizione degli obiettivi finali del ciclo di negoziati di Doha. Il principale obiettivo della riunione di Hong Kong è raggiungere un accordo relativamente ad un quadro, anziché circa l'intero pacchetto, e compiere sostanziali progressi riguardo al pacchetto sullo sviluppo. Ha rammentato alle delegazioni che, a differenza di altri membri dell'OMC, l'UE ha presentato il 28 ottobre in materia di agricoltura un'offerta condizionata riveduta quale parte di un significativo contributo al processo negoziale. Ha fatto presente che il commissario Mandelson ha partecipato ad una riunione con il G4 (UE, USA, Brasile, India) e con il Giappone il 22 novembre a Ginevra per fare il punto delle posizioni delle diverse delegazioni ministeriali prima della riunione di Hong Kong.

La delegazione francese ha ringraziato il Commissario ed ha accolto favorevolmente l'assenza di nuove concessioni prima, durante o dopo la riunione di Hong Kong, avendo rilevato che i membri dell'OMC più interessati non hanno reagito all'ultima offerta dell'UE in materia di agricoltura, e che l'offerta rappresenta il massimo di ciò che l'UE può proporre senza mettere in gioco l'esito della riforma della PAC del giugno 2003. La delegazione francese ha altresì deplorato che il gruppo di esperti non sia riuscito a pervenire a conclusioni circa gli effetti socioeconomici della versione riveduta dell'offerta dell'UE in materia di agricoltura e nemmeno circa l'eventualità che essa pregiudichi la PAC riformata. La delegazione francese ha rammentato la sua posizione secondo cui il pacchetto presentato ad Hong Kong dovrebbe essere globale ed equilibrato e, con l'appoggio della delegazione irlandese, non dovrebbe contenere alcuna serie di cifre. La delegazione francese ha altresì accolto favorevolmente l'iniziativa adottata dalla Commissione sul cotone, come pure sull'accesso in esenzione doganale per i paesi meno sviluppati e sulla protezione contro l'erosione delle preferenze attuali. La delegazione dei Paesi Bassi ha espresso il suo apprezzamento per la posizione adottata dal commissario ed ha sottolineato l'importanza del pacchetto relativo allo sviluppo.

– *Regime di pagamento unico per superficie (doc. 14261/05)*

Sulla base di un documento (14261/05), le delegazioni estone, lettone, lituana e ungherese, con l'appoggio della delegazione slovacca, hanno attirato l'attenzione del Consiglio sui problemi che i rispettivi paesi hanno incontrato nell'attuazione del regime di pagamento unico per superficie (scarsa flessibilità nell'assegnazione di pagamenti diretti in base a riferimenti storici, rischio di distorsione della concorrenza con "vecchi" Stati membri e esigenza di potere destinare i pagamenti ad agricoltori con terreni presi in locazione anziché pagare proprietari di terreni senza alcuna attività agricola) e che stanno affrontando nel passare dal regime di pagamento unico per superficie al regime unico di pagamento. Il regime di pagamento unico per superficie è stato istituito come strumento temporaneo affinché i nuovi Stati membri si adeguassero alle norme della PAC prima di accedere al regime unico di pagamento. Le suddette delegazioni hanno proposto soluzioni per migliorare questa situazione ed hanno chiesto alla Commissione di adottare le iniziative necessarie ad assicurare un fluido passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime unico di pagamento. In particolare, la delegazione estone ha sottolineato due problemi: la locazione dei terreni che in Estonia in taluni settori (ad esempio quello lattiero) riguarda l'82% dei casi, sicché la delegazione estone ha chiesto di poter limitare i diritti al pagamento agli agricoltori in attività, e la crescente complessità e spesa amministrativa sostenuta in conseguenza della riduzione della superficie minima ammissibile per azienda da cinque ettari nel 2000 ad un ettaro attualmente.

Il commissario Fischer-Boel ha fatto presente che i servizi della Commissione adotteranno un approccio costruttivo nell'affrontare il problema del passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime unico di pagamento all'interno dell'attuale quadro legislativo, in modo da renderlo quanto più possibile fluido e flessibile, ed ha segnalato che ritornerà sulla questione successivamente.

– *Importazioni di mele*

Sulla base di un documento (14645/05) la delegazione francese ha attirato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sull'esigenza di applicare una clausola di salvaguardia conformemente all'articolo XIX del GATT, al fine di ridurre le importazioni di mele da paesi terzi senza indugi. La delegazione francese ha altresì chiesto alla Commissione di adottare tutte le misure adeguate considerati gli elevati livelli delle importazioni di mele, in modo da attivare la clausola di salvaguardia. Detta delegazione ha rilevato una diminuzione anormale nei prezzi delle mele sul proprio mercato dall'inizio dell'anno ed ha segnalato un aumento delle importazioni di mele, principalmente dall'emisfero australe, del 150% tra il 2000 e il 2004. Essa ha segnalato un costante declassamento del mercato considerati i maggiori quantitativi di mele immagazzinati ufficialmente all'inizio della campagna di commercializzazione, e gli sbocchi di mercato sempre più difficoltosi.

Il commissario Fischer Boel ha preso atto di questa richiesta dopo avere affermato che la Commissione, consapevole della situazione del settore in questione, ha attirato l'attenzione delle delegazioni sul problema in varie riunioni dei comitati di gestione per i prodotti ortofrutticoli. Ha tuttavia rilevato che il periodo di riferimento impiegato per attivare la clausola di salvaguardia per i volumi di importazione delle mele per il 2005 si è concluso il 31 agosto e che a tale data, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri circa i rispettivi mercati nazionali, il livello delle importazioni era al di sotto di quello necessario per l'applicazione della clausola di salvaguardia. Tuttavia, ha fatto presente che intende monitorare la situazione dell'attuale campagna e di reagire adeguatamente. Ha altresì rammentato che entro il 2007 sarà operativo un sistema di trasmissione della informazioni nuovo e migliorato, che dovrebbe contribuire a scongiurare problemi in futuro. Ha altresì sottolineato che l'avvio di un'indagine ai sensi dell'articolo XIX del GATT sarebbe questione fortemente controversa, data la difficoltà di dimostrare che il settore delle mele nell'Unione europea a 25 è stato effettivamente messo in pericolo. Il commissario ha sottolineato che la Commissione esaminerà la suddetta richiesta in modo estremamente cauto e sulla base di un fascicolo dettagliato ed esauriente. In conclusione, ha precisato che l'avvio e il monitoraggio di questa procedura, che potrebbe essere lunga e gravosa, sarà di competenza del commissario Mandelson.

– *Aiuti di Stato a Cipro*

La delegazione cipriota ha attirato l'attenzione del Consiglio e della Commissione, in base ad un documento (14543/05), sulla necessità di accordare un aiuto nazionale pari a 38 milioni di EUR agli agricoltori ciprioti, onde consentir loro di rimborsare una parte del debito agricolo che hanno contratto prima del 31 dicembre 1998 a causa di circostanze politiche eccezionali sopravvenute in precedenza e fino a tale data. Ha inoltre menzionato, tra le circostanze eccezionali, la lunga siccità che ha colpito il paese negli anni '90. Il resto del debito sarà trasformato in prestiti a lungo termine rimborsabili in 15 anni.

La delegazione cipriota ha auspicato che la questione venga discussa nel prossimo Consiglio "Agricoltura e pesca" del 20-22 dicembre.

A norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio deve pronunciarsi entro tre mesi sulla richiesta presentata da uno Stato membro per la concessione di un aiuto. Se il Consiglio non si è pronunciato entro tale termine, la Commissione delibera.

Il commissario Fischer-Boel ha comunicato che la Commissione ha recentemente ricevuto la richiesta cipriota e che la esaminerà attentamente e in dettaglio nel prossimo Consiglio.

La Presidenza, dopo aver preso atto del termine di tre mesi, ha proposto di deferire la questione al Comitato speciale Agricoltura per ulteriore esame al fine di preparare la decisione del Consiglio.

– *Organizzazione dei lavori futuri*

Dato il calendario della riunione ministeriale dell'OMC a Hong Kong (13-18 dicembre 2005) la prossima sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" si terrà il 20-22 dicembre 2005.

ALTRI PUNTI APPROVATI**AGRICOLTURA****Vini argentini**

Il Consiglio ha adottato all'unanimità il regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (12974/05).

Il regolamento proroga fino al 31 dicembre 2006 la deroga accordata alle importazioni di vini destinati al consumo umano e prodotti in Argentina con pratiche enologiche non autorizzate nell'UE, segnatamente l'aggiunta di acido malico (estratto dalle mele o prodotto sinteticamente) che contribuisce a controllare l'acidità. La pratica è autorizzata in Argentina ma proibita nell'UE sia per i vini prodotti nell'Unione che per quelli importati.

Misure eccezionali di sostegno al mercato*

Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata il regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999 e (CE) n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato (14025/05). Le delegazioni danese e portoghese hanno votato contro il regolamento e le delegazioni greca e polacca si sono astenute.

Il regolamento introduce il cofinanziamento dell'organizzazione comune dei mercati nei settori delle carni suine, delle uova, del pollame, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine in modo che le misure eccezionali di sostegno al mercato introdotte in caso di gravi turbolenze del mercato stesso, dovute a restrizioni imposte in seguito a focolai di epizozie, possano essere finanziate dalla Comunità e dagli Stati membri interessati e non più soltanto dalla Comunità.

In una sentenza del 2003, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che il cofinanziamento nazionale delle misure eccezionali di sostegno al mercato non è conforme al testo vigente relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine; la sentenza si applica naturalmente a tutte le organizzazioni di mercato dei prodotti animali, i cui articoli sono più o meno analoghi. Dato che gli Stati membri sono responsabili sia dell'applicazione delle misure eccezionali di sostegno al mercato sia delle misure di lotta alle epizozie, è probabile che un contributo finanziario alle prime aumenti le prestazioni delle seconde, per cui occorre modificare gli articoli pertinenti nelle OCM per conformarli alla sentenza della Corte.

Organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Il Consiglio ha adottato all'unanimità il regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 (13301/05).

Il regolamento sostituisce i vari regolamenti in esso accorpati, conservandone e riformulandone il contenuto a fini di *chiarezza* e di *corretta comprensione* della normativa comunitaria. Rispetto alla proposta iniziale, tuttavia, il testo adottato reintroduce la registrazione obbligatoria dei contratti per la fornitura del luppolo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

Il Consiglio ha adottato all'unanimità il regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (13470/05).

Il regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, che è stato varie volte modificato nel merito - in particolare dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio - con un nuovo regolamento OMC ai fini della *chiarezza giuridica*. Dato che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi sono state integrate nel regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, il regolamento n. 1674/72 è abrogato.

Misure forestali nell'ambito della politica di sviluppo rurale

Il Consiglio ha adottato all'unanimità una dichiarazione (12224/05) che risponde alla relazione speciale n. 9/2004 della Corte dei conti sulle misure forestali nell'ambito della politica di sviluppo rurale. La relazione, redatta dalla Corte dei conti, analizza tra l'altro le modalità di applicazione delle misure forestali di sostegno nell'UE, finanziate tramite il fondo per lo sviluppo rurale, e il relativo impatto.

A fronte delle conclusioni della relazione, il Consiglio ha potuto annunciare che molti dei problemi rilevati dalla Corte dei conti saranno risolti con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale.

Proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero

Il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a votare a nome della Comunità, in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 31 dicembre 2005 (12972/05).

La votazione avrà luogo a Londra il 25 novembre, data della prossima sessione del Consiglio internazionale dello zucchero.

OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE

Sicurezza e salute dei lavoratori - radiazioni ottiche

Il Consiglio ha deciso di non approvare tutti gli emendamenti che il Parlamento europeo ha proposto in seconda lettura in ordine alla proposta di direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) e di procedere quindi alla convocazione del Comitato di conciliazione (14324/05).

MERCATO INTERNO

Sicurezza dei giocattoli e degli articoli di puericultura - ftalati

Il Consiglio ha adottato una direttiva¹ destinata a limitare l'uso di alcuni ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura (3654/05).

Secondo le disposizioni della direttiva, i giocattoli e gli articoli di puericultura sono vietati e non immessi sul mercato se contengono DEHP, DBP o BBP² in concentrazioni superiori allo 0,1% nella massa del materiale plastificato. Questo vale anche per i giocattoli e gli articoli di puericultura la cui massa del materiale plastificato contiene DINP, DIDP e DNOP³ in concentrazioni superiori alla medesima percentuale, se tali giocattoli e articoli possono essere messi in bocca dai bambini.

¹ La direttiva è considerata adottata sotto forma di posizione comune modificata in seguito all'approvazione, da parte del Consiglio, di tutti gli emendamenti che il Parlamento europeo ha proposto in seconda lettura nel quadro della procedura di codecisione.

² DEHP = bis (2-etilesile); DBP = ftalato di dibutile; BBP = ftalato di butilbenzile.

³ DINP = ftalato di diisononile; DIDP = ftalato di diisodecile; DNOP = ftalato di diottile.

Le disposizioni sono soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici su tali sostanze e i loro sostituti, entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Gli Stati membri dispongono di sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva per conformarsi alle nuove disposizioni, che si applicano un anno dopo l'entrata in vigore.

Gli ftalati sono sostanze utilizzate come ammorbidenti di materie plastiche. Alcuni di essi sono stati identificati come tossici per la riproduzione.

La direttiva modifica (per la ventiduesima volta) la direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
